



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Gabriella Del Mastro, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4655 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "appello – vendita di cose mobili", trattenuta in decisione all'udienza del 16/12/2021, vertente

TRA

██████████ (c.f.: ██████████) elettivamente domiciliato in Fasano (BR) alla ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

██████████ (già ██████████ AG) (p.i. comunitaria: ██████████) con sede in D-55130 Mainz, Heinrich-von-Brentano-Straße 2, rappresentata e difesa come da delega in calce al ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo dall'Avv. ██████████ in Bolzano, Via ██████████ e dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in Brindisi, via ██████████ è elettivamente domiciliata

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato in data 11.12.2016, ██████████ proponeva appello avverso la sentenza n. 2121/2016 del Giudice



di Pace di Brindisi, pronunciata in data 27.08.2016, depositata in data 29.08.2016, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dallo stesso [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 1796/2015 del Giudice di Pace di Brindisi, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla [REDACTED] [REDACTED] quale cessionaria del credito, l'importo di € 2.810,78, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo della fornitura di merce da parte da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. A sostegno dell'appello, il [REDACTED] lamentava la violazione dell'art. 1264 cc non essendo stata effettuata alcuna notifica della cessione al debitore e la sussistenza di vizi.

Si costituiva la [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] AG) chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile oltreché infondato in fatto ed in diritto.

Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 07.02.2017, il Tribunale rigettava l'istanza di inibitoria e le richieste istruttorie.

All'udienza del 16.12.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come da relative "note di trattazione scritta", la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello, il [REDACTED] censura la decisione del primo giudice per avere disatteso la eccezione di difetto di legittimazione attiva della [REDACTED]

Il motivo è infondato.

Il contratto con cui la società [REDACTED] ha ceduto il proprio credito in favore della [REDACTED] è efficace nei confronti



del [REDACTED] senza la necessità di una sua accettazione formale, posto che l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso tra cedente e cessionario.

La Corte di Cassazione con ordinanza del 20 agosto 2021, n. 23257 ha rilevato come sia “principio largamente consolidato quello per cui «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante» (ex plurimis Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 12616/2017). In tale contesto «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto



a particolari discipline o formalità» (cfr. Cass n. 16566/2018; Cass. n. 28390/2018).

Nel caso di specie la comunicazione della cessione del credito al [REDACTED] è stata effettuata sia con l'emissione e trasmissione della fattura n.1540790 sia con la lettera raccomandata dell'1.7.2015. Tale comunicazione, come sopra motivato, non necessita di accettazione da parte del debitore ai fini del diritto del cessionario di agire per il recupero del credito ceduto, essendo rilevante solo per il debitore ceduto ai fini liberatori per l'eventuale pagamento in buona fede in favore al cedente.

Per completezza, va osservato che solo con l'atto di appello il [REDACTED] ha eccepito di non avere avuto conoscenza della fattura e della citata raccomandata.

In disparte la tardività e dunque inammissibilità della eccezione, vi è che l'avviso di ricevimento prodotto dalla società ingiunta comprova la ricezione dell'atto da parte del destinatario e rende operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con la conseguenza che incombeva sul [REDACTED] l'onere di provare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno e dunque la mancata conoscenza dell'atto. Nessuna prova in tal senso è stata fornita.

Venendo al merito, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una fattura e della relativa bolla di consegna, sottoscritta dal destinatario e da questi non tempestivamente e specificatamente disconosciuta.

Pertanto, priva di pregio giuridico è la eccepita insufficienza probatoria della documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. Con l'atto di appello, il [REDACTED] ha infine reiterato la non debenza delle somme per la presenza di vizi della merce compravenduta. Al momento



della consegna, egli rilevava che due scaffali erano ammaccati e di tanto faceva prendere nota dallo spedizioniere nella bolla che veniva controfirmata dallo stesso [REDACTED] il quale accettava comunque la merce.

Il motivo è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Il [REDACTED] è decaduto dalla garanzia per i vizi per non averli denunciati al venditore entro otto giorni dalla scoperta come prescritto dall'art. 1495 c.c.

Solo con l'atto di opposizione invero egli ha per la prima volta lamentato che "la scaffalatura era piegata" e quindi inidonea all'uso.

Qualsiasi irregolarità e/o vizio avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato alla fornitrice [REDACTED] [REDACTED] mbH non rilevando, ai fini della tempestività della denuncia, l'annotazione che il [REDACTED] ha fatto apporre in calce alla bolla di consegna della merce.

In ogni caso e anche a voler attribuire efficacia all'annotazione di che trattasi, va osservato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "l'acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati" (Cass. Sez II Civ., sent. 25027 del 11/12/2015). Dall'esame della documentazione in atti, seppur risulti che il [REDACTED] abbia fatto annotare sulla bolla di consegna la presenza di due scaffali ammaccati, non risulta, per altro verso, alcuna successiva contestazione della natura e dell'entità dei vizi riscontrati indirizzata alla ditta fornitrice, nei cui confronti deve essere formulata la denuncia ai fini della garanzia prevista dalla legge. In materia di garanzia per i vizi della



cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Civ. Sez. Unite, 3-05-2019, N. 11748) e dell'entità degli stessi al fine di porre nelle condizioni la ditta venditrice di intervenire per la loro eliminazione.

Il [REDACTED] non riscontrava in alcun modo la fattura per la fornitura, avvenuta successivamente alla consegna, né la messa in mora per il pagamento della stessa. Solo con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo viene asserito che i vizi erano tali da rendere inutilizzabile il bene acquistato.

La denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Ne consegue che l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 440 del 20 gennaio 1996).

Non risulta che il [REDACTED] abbia posto a disposizione della venditrice la merce ritenuta difettosa; inoltre, non ha formulato né in fase di opposizione al decreto ingiuntivo né in fase di appello alcuna dichiarazione in tal senso, limitandosi a richiedere la restituzione della somma pagata in acconto.

In conclusione, l'appello deve ritenersi infondato e va pertanto rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione 1.100,01-



5200,00, seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico di parte appellante.

Trattandosi di procedimento instaurato successivamente al 30.01.2013 va dato atto della esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 circa l'obbligo dell'impugnante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e calcolato a norma del precedente comma 1 bis.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Gabriella Del Mastro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 2121/16, nei confronti di [REDACTED] G (già [REDACTED] [REDACTED] AG), così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 810,00 per competenze, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato versato dall'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 ter DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012.

Brindisi, 11 aprile 2022

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Del Mastro

Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.

